



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO l’articolo 39 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO l’articolo 46, comma 5, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, relativo al “Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

VISTO il d.P.C.M. 9 aprile 2001, recante “Disposizioni per l’uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, e in particolare l’articolo 13, comma 5, in forza del quale “con decreto del Ministro, emanato d’intesa con il Ministro degli affari esteri”, è definito annualmente l’elenco dei Paesi particolarmente poveri, “in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano”, ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti stranieri provenienti dai predetti Paesi;

VISTO il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, recante la “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6” e, in particolare, l’articolo 4, comma 4, e l’articolo 8, comma 5;

VISTO il d.m. 17 dicembre 2021, n. 1320, recante “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152” e, in particolare, l’articolo 6, comma 2;

ACQUISITA l’intesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come da nota del 15 febbraio 2022, prot. MAE00252762022-02-15, con la quale il medesimo Ministero - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - Ufficio II ha trasmesso al Ministero

dell'università e della ricerca l'elenco dei Paesi beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo valido per l'anno 2022;

D E C R E T A:

Art. 1

1. Per l'anno accademico 2022/2023, sono da intendere particolarmente poveri e in via di sviluppo i Paesi di cui al seguente elenco:

Afghanistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Central African Republic
Chad
Comoros
Democratic People's Republic of Korea
Democratic Republic of the Congo
Djibouti
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Haiti
Kiribati
Lao People's Democratic Republic
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali

Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Sao Tome and Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Syrian Arab Republic
Tanzania
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Yemen
Zambia

2. Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti provenienti dai Paesi innanzi indicati, gli organismi regionali di gestione e le università, per l'erogazione dei rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Prof.ssa Maria Cristina Messa